

La detassazione delle erogazioni per la produttività

Lavoro notturno: detassabile anche il compenso ordinario

In base ai chiarimenti forniti in precedenza dall'Agenzia delle Entrate, con le circolari n.49/E dell'11 luglio 2008 e n.59/E del 22 ottobre 2008, le somme erogate a titolo di lavoro notturno ordinario possono essere detassate qualora siano comunque collegabili a incrementi di produttività, di competitività dell'impresa o ad altri elementi connessi all'andamento economico dell'impresa. Pertanto, è opportuno precisare che in caso di attività imprenditoriale che, per la sua stessa natura, venga svolta in orario notturno (es. panificazione, locali notturni etc), le somme relative al lavoro notturno non possono essere detassate in quanto non danno vita ad alcun incremento di produttività.

A seguito della risoluzione n.83/E del 17 agosto 2010, il regime di detassazione si rivolge non soltanto alle indennità o alle maggiorazioni erogate per lavoro notturno, ma anche al compenso ordinario corrisposto per la prestazione lavorativa svolta, a prescindere che il lavoro notturno sia svolto a turni, come orario normale di lavoro ovvero come prestazioni occasionali di lavoro notturno.

Ne consegue che il lavoratore turnista in periodo notturno potrà usufruire dello speciale regime di detassazione in relazione all'intero compenso percepito. Il lavoratore turnista diurno, viceversa, vedrà detassate esclusivamente le sole indennità o maggiorazioni di turno, così come aveva chiarito la circolare n.59/E/08.

Lavoro straordinario

Estrema importanza riveste l'interpretazione estensiva fornita dall'Agenzia delle Entrate in merito al lavoro straordinario: si ricorda, infatti, che la versione originaria dell'art.2, co.1, del D.L. n.93/08 prevedeva esplicitamente la possibilità di detassare i compensi per lavoro straordinario (lett.a) e il lavoro supplementare nel lavoro a tempo parziale (lett.b), disposizioni abrogate in occasione della proroga della detassazione per il 2009 (D.L. n.185/08, convertito dalla L. n.2/09).

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.83/E del 17 agosto 2010, legittima la detassazione dello straordinario a condizione che sia riconducibile ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e ad altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa, rientrando così nei compensi previsti dalla lett.c) dell'art.2, co.1, del D.L. n.93/08.

L'applicazione della detassazione

Prima di detassare le somme legate a incrementi della produttività, il datore di lavoro deve conoscere l'ammontare del reddito di lavoro dipendente del lavoratore dell'anno precedente. Solo nel caso in cui egli sia stato unico sostituto d'imposta anche nell'anno precedente il problema non si pone, **altrimenti è necessario che il lavoratore comunichi in forma scritta l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito in tale anno, o dichiarare di non aver percepito alcun reddito.**

All'atto dell'assunzione, è opportuno richiedere al dipendente la compilazione di un facsimile come quello allegato alla presente informativa (**Allegato 2**).

Inoltre, il datore di lavoro dovrà richiedere al lavoratore non solo una dichiarazione dell'importo del reddito di lavoro dipendente dell'anno precedente, ma anche una dichiarazione in cui si attesti l'ammontare delle somme che siano state erogate e detassate, a norma dell'art.2 del D.L. n.93/08 e successive proroghe, da altri datori di lavoro nel corso dell'anno.

Qualora sussistano i requisiti normativi, il sostituto d'imposta applica automaticamente l'imposta sostitutiva del 10% sulle somme detassabili, ovviamente se ritenuta più favorevole rispetto alla tassazione ordinaria.

La detassazione delle erogazioni per la produttività

Se il lavoratore decide di non usufruire dell'agevolazione prevista dalla normativa, in particolare perché la tassazione ordinaria risulta per lui più vantaggiosa (per esempio chi ha molte detrazioni fiscali o oneri deducibili da riportare in dichiarazione dei redditi), deve comunicarlo al proprio datore di lavoro per iscritto (**Allegato 3**).

Durante le operazioni di conguaglio di fine anno il datore di lavoro, in qualità di sostituto d'imposta, dovrà:

- ▶ riassoggettare ad imposta sostitutiva, per l'intero ammontare, quelle somme agevolabili e non detassate al momento dell'erogazione;
- ▶ riassoggettare a tassazione ordinaria, per l'intero ammontare, le somme detassate al momento dell'erogazione se il dipendente ha superato il limite di reddito di lavoro dipendente previsto dalla normativa o se ne fa richiesta scritta;
- ▶ tenere conto anche delle somme per incremento della produttività del lavoro erogate da diversi sostituti d'imposta, sempreché attestati in un Cud consegnatogli dal dipendente, e su queste applicare un'unica modalità di tassazione.

Il recupero della detassazione

Con risoluzione n.83/E del 17 agosto 2010, l'Agenzia delle Entrate ha previsto, per i lavoratori dipendenti, la possibilità di recuperare l'agevolazione fiscale della detassazione per le somme che dal 1° luglio 2008 in poi, pur avendo i requisiti per essere tassate con imposta sostitutiva del 10%, sono state assoggettate a tassazione ordinaria.

Il lavoratore potrà quindi richiedere al sostituto d'imposta una dichiarazione (**Allegato 4**) che certificherà l'importo delle somme erogate a titolo di incremento della produttività del lavoro sulle quali non è stata applicata la detassazione e farla valere:

- ➔ in sede di dichiarazione dei redditi, presentando una dichiarazione integrativa per gli anni passati. Nel caso specifico si elencano di seguito i termini entro cui presentare la dichiarazione integrativa:

Anno di erogazione delle somme	Dichiarazione presentata	Termine per la presentazione della dichiarazione
2008	730/2009	Unico 2009 integrativo entro il 30 settembre 2010
	UNICO 2009	
2009	730/2010	730/2010 integrativo entro il 25 ottobre 2010
	UNICO 2010	Unico 2010 integrativo dopo il 30 settembre 2010

- ➔ oppure presentando istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art.38, DPR n.602/73.

Resta salva la possibilità, per i dipendenti che nel 2010 hanno percepito somme legate all'incremento della produttività, il cui rapporto di lavoro è ancora in corso, di vedersi riconoscere l'agevolazione fiscale in sede di conguaglio di fine rapporto o di fine anno, anche alla luce delle precisazioni introdotte con la risoluzione sopra richiamata (lavoro in turni, lavoro notturno).

La detassazione delle erogazioni per la produttività



Allegato 1

Oggetto: Dichiarazione dell'incidenza delle prestazioni di lavoro straordinario sulla produttività dell'azienda

La società/La ditta _____ con sede a _____ (____) in _____, avente P.Iva/Codice Fiscale _____,

- o ai fini della corretta applicazione dell'agevolazione fiscale prevista dal D.L. n.93/2008 e successive proroghe
- o in applicazione di quanto previsto dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.83/E del 17 agosto 2010 e della nota n. 134950/2010

ATTESTA

Che le prestazioni di lavoro straordinario svolte dal lavoratore _____, pari a _____ ore nel mese di _____ e per le quali è stata corrisposta la somma di _____ €, sono state funzionali alla realizzazione dei seguenti risultati di produttività e competitività: _____.

Pertanto, nel rispetto delle altre condizioni previste dal D.L. n. 93/2008, a tali somme è stato applicato il regime di detassazione e la relativa aliquota sostitutiva del 10%.

Luogo e data _____

Firma del datore di lavoro _____

3

Allegato 2

Oggetto: Dichiarazione (D.L. n.93/08, art.2)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ Codice Fiscale _____, dipendente della ditta _____, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. del D.L. 93/2008 e successive proroghe,

DICHIARA

- o di avere prodotto nel periodo di imposta 2009 euro _____ di reddito di lavoro dipendente;
- o di non avere percepito nel corso dell'anno 2009 redditi di lavoro dipendente;
- o di aver beneficiato nel corso del periodo d'imposta 2010 della detassazione su somme erogate "in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa" per un importo pari a euro _____. Si allega copia della Certificazione CUD relativa al rapporto di lavoro, o a più rapporti di lavoro, intercorsi nell'anno 2010.

Luogo e data _____

Firma del lavoratore _____.

La detassazione delle erogazioni per la produttività



Allegato 3

Spett.le ditta _____

Oggetto: Comunicazione resa ai fini della non applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% su straordinari e premi di produttività (D.L. 27 maggio 2008, n.93 convertito in L. n.126/08)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____
Codice Fiscale _____,

CHIEDE

- o la non applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% su somme erogate "in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa".

Ne consegue che tali elementi retributivi dovranno essere assoggettati alla tassazione ordinaria.

Luogo e data _____ Firma del lavoratore _____

Allegato 4

4

Egr.Sig./Gent. Sig.ra _____

Oggetto: Dichiarazione delle somme non detassate con l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% su straordinari e premi di produttività (D.L. 27 maggio 2008, n.93 convertito in L. n.126/08)

La società/La ditta _____ con sede a _____ (___) in _____, avente P.Iva/Codice Fiscale _____,

- o ai fini della corretta applicazione dell'agevolazione fiscale prevista dal D.L. n.93/2008 e successive proroghe
- o in applicazione di quanto previsto dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.83/E del 17 agosto 2010

CERTIFICA

di avere erogato nel periodo dal _____ al _____ somme a titolo di "incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa" per un importo pari a euro _____, (al netto della contribuzione), sulle quali non è stata applicata la tassazione sostitutiva del 10%.

Luogo e data _____ Firma del datore di lavoro _____